

STATUTO

ALEA LAZIO SPA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: LATINA LT VIA DUCA DEL MARE 19

Codice fiscale: 02194050593

Numero Rea: LT - 152846

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2011 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO D

"STATUTO"

Articolo 1

Denominazione

1.1 La società è denominata: "ALEA LAZIO SPA".

Articolo 2

Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Latina.

Articolo 3

Oggetto

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti finalizzati alla produzione di energia anche da fonti alternative.

In particolare, la Società potrà svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- tutti gli atti idonei alla costruzione e gestione di centrali per la generazione di energia elettrica o termica nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- acquisto e vendita di prodotti energetici;
- studio, analisi e verifiche aziendali per

la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei consumi energetici e ambientali.

In tale ambito, la Società, in via strumentale all'esercizio di cui sopra, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari, finanziarie e mobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Essa può, altresì, prestare servizi, fiduciarie, ed ogni altra garanzia reale e personale, anche a favore di debitori di terzi, può assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi natura analoga, affine o comunque al proprio, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c.

La Società ha facoltà di raccogliere risparmi presso i soci che vi consentano, a titolo di finanziamento - anche gratuito - sia ordinario che in conto capitale, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare nel tempo vigente.

Essa potrà inoltre compiere ogni operazione industriale o commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sarà ritenuta necessaria ed utile all'espletamento dell'attività sociale - e quindi non nei confronti del pubblico - e potrà anche assumere partecipazioni in altre società aventi attività affine o comunque connessa alla propria, con espressa esclusione delle attività di cui alla legge n.1/1991 e n.385/1993 e di tutte le altre attività vietate da norme inderogabili.

Articolo 4

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI ART.
38 E 47 DEL DPR 445/2000 - CHE SI TRASFERISCE AD USO
REGISTRO IMPRESE "

Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2016.

Articolo 5

Domicilio

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei presidenti e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di euro 1.100.000,00 (millesimocentesimo/100) ed è diviso in n. 11.000 (millesimali) Azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento/100) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7

Finanziamenti e Obbligazioni

7.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. L'emissione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria, se proposta dagli amministratori.

L'emissione dei prestiti obbligazionari è soggetta, quanto al suo esponente, al testo di cui all'art. 2412 comma 1. Il prestito deve essere offerto in sottoscrizione ai soci e, per l'eventuale eventuale di questi non sottoscritto, anche a terzi, con esclusione, in ogni caso, di sollecitazione del pubblico risparmio, secondo la normativa tempo per tempo vigente.

I titolari di obbligazioni dovranno scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente statuto concernenti le assemblee.

Articolo 8

Trasferimento delle azioni - clausola di gradimento e prelazione
8.1 Le azioni sono liberamente trasferibili.

8.2 E' fatto salvo il diritto di prelazione spettante ai soci. Il socio che intenda cedere le proprie azioni, ovvero trasferire i diritti di opzione sulle esistenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà darne notizia in prelazione agli altri soci, inviando al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata A.R. o mezzo equipollente, l'offerta di prelazione che deve contenere:

1 - l'indicazione delle Azioni, nonché dei diritti di opzione che intende cedere;

1 - le generalità del potenziale acquirente;
2 - il prezzo e le eventuali condizioni di vendita a cui le azioni verrebbero alienate.

Nel cinque giorni successivi al ricevimento dell'Offerta di Prelazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà inviare copia, a mezzo raccomandata A.R. o mezzo equipollente, a tutti i Soci.

Questi ultimi, dovranno inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro giorni trenta dal ricevimento dell'Offerta, a pena di decadenza a mezzo raccomandata A.R. o mezzo equipollente, la Comunicazione di Risposta con l'indicazione che intendano esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate nell'Offerta.

L'Offerta di Prelazione dovrà essere accettata in modo incondizionato e per l'intero ammontare delle Azioni e dei Diritti, senza alcuna modifica nelle condizioni, specie di prezzo, indicate dal Socio offerente.

Non sono ammesse accettazioni parziali dell'offerta contenuta nell'Offerta di Prelazione.

In caso di ricevimento di due o più Risposte, le azioni e i diritti verranno distribuiti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale.

Una volta decorso il termine per l'invio delle Comunicazioni di Risposta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dovrà comunicare, a mezzo raccomandata A.R. o mezzo equipollente, al socio offerente la Comunicazione di Risposta ricevuta, ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'offerta di Prelazione.

L'atto di cessazione della azioni e dei diritti dovrà essere perfezionato entro trenta giorni successivi al ricevimento dell'Asserizzazione.

6.3 e' richiesta il giudizio dell'assemblea ai fini del trasferimento delle azioni ai sensi dell'art.1385 bis c.c. e nel rispetto dell'Art. 22 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

Il giudizio potrà essere negato solo quando l'acquirente non offre garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o ai requisiti morali, o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, tali che il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o configgere con gli interessi della società o degli altri soci; l'assemblea dei soci dovrà esprimere il proprio parere in ordine al giudizio, ed a tal fine dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta effettuata da parte del Socio che intende cedere le proprie azioni, o parte di esse, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso l'Assemblea dovesse negare il giudizio, il Socio che

intende silenzio le proprie azioni avrà diritto di esercitare il recesso dalla Società.

Articolo 9

Recesso

9.1 Il diritto di recesso spetta nei casi indeliberatamente previsti dalla legge.

Il diritto di recesso compete, inoltre, ai soci che non hanno concesso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- c) la soppressione della clausola compromissoria, senza il consenso dei soci tutti;
- d) la modifica dell'oggetto sociale, quando comporta una modifica significativa dell'attività della società;
- e) la trasformazione della società;
- f) il trasferimento della sede all'estero;
- g) la revoca dello stato di liquidazione;
- h) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- i) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l) il mancato placet dell'Assemblea alla cessione dell'azione (gradimento).

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ad i relativi titolari, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la

delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società;

9.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e della sua prospettiva reddituale, nonché dell'eventuale valore da ricavare dalle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

9.4 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di quote in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro della impresa entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, provvedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che sono rimaste inoperte.

Le azioni inoperte possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano

Le disposizioni dell'articolo 2449, comma secondo, terzo e quarto c.c. che l'oggetto non sia accolto la società si applica.

Articolo 10

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

10.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione alle altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dei consiglieri, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art.2407 bis, comma 2, c.c.

Articolo 11

Competenze dell'assemblea

11.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto, salvo quanto eventualmente previsto dal presente statuto con riferimento alla competenza dell'organo amministrativo;

b. la nomina, le sostituzioni e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

11.3 L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo di delibera che per legge spettano all'assemblea non le toglie né la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

11.4 In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall'assemblea e quelle assunte dall'organo amministrativo prevalgono le prime.

Articolo 12

Convocazione dell'assemblea

12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centorenti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

12.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in uno stato membro dell'Unione Europea.

12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato agli aventi diritto con raccomandata che deve essere ricevuta almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In alternativa:

- a mezzo fax quando il rapporto di ricezione è trasmesso almeno quindici giorni prima della riunione;

- a mezzo posta elettronica, almeno quindici giorni prima della

riunione, se contenuto il dispositivo di conferma dell'avvocato
lettura nel computer del destinatario;
- a mezzo lettera consegnata al destinatario tramite società di
recapito almeno quindici giorni prima della riunione;
- a mezzo di altre forme, purché la convocazione raggiunga il suo
scopo, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la
riunione e di ciò risulti prova.

Articolo 13

Assemblea ordinaria: determinazione del quorum

13.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale.

13.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia la parte di capitale sociale
rappresentata.

13.3 L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione,
delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che
trunca sull'azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori, se contra il voto contrario di almeno un quinto
del capitale sociale.

Articolo 14

Assemblea straordinaria: determinazione del quorum

14.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è
regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più
della metà del capitale sociale.

14.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è
validamente costituita con l'intervento di tanti soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e delibera con
il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato
in assemblea.

È comunque richiesta il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere
inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga dello statuto;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

14.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissoria
devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci

assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di ricorso ai sensi dell'articolo nove del presente statuto.

Articolo 15

Legittimazione a partecipare alle assemblee

15.1 I soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea, salvo che sia stato effettuato il deposito di cui al secondo comma dell'art. 2379 c.c.

15.2 Gli amministratori in seguito all'iscrizione o al deposito dei titoli o della relativa certificazione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultano essere in essi iscritti.

15.3 Qualora non siano stati omessi i certificati o i titoli, la legittimazione a partecipare all'assemblea è data dall'iscrizione a libro soci.

15.4 Nei casi di cui all'articolo 2379 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

Articolo 16

Presidente e segretario dell'assemblea.

16.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

16.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un socio.

16.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

16.4 Per quanto non sia la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 17

Procedimento assembleare

17.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità nelle quali tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

17.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, cortigi e distanti, in tele o video conferenza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

17.3 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 18

Annullamento delle deliberazioni assembleari

18.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere, dall'organo di controllo o dai soci assenti, dissenzienti ed astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, almeno il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto non ritentamente alla deliberazione impugnabile.

Articolo 19

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

19.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che della legge o del presente statuto non siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

19.2 Sono attribuite tra l'altro all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2305, 2305-bis, 2306-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza nella società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di retrocesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in sede comune del territorio nazionale.

Articolo 20

Divieto di concorrenza

20.1 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 21

Composizione dell'organo amministrativo

21.1 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri.

Articolo 22

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

22.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei componenti l'organo amministrativo e alla loro nomina.

22.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

22.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), decade l'intero consiglio di amministrazione. I consiglieri rimasti in carica devono convocare, senza indugio alcuno, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

22.4 Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

22.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce cause di decadenza dell'amministratore.

Articolo 23

Presidente del consiglio di amministrazione

23.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, se non vi abbia provveduto l'assemblea.

23.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Articolo 24

Organi delegati

24.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa responsabilità.

24.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri nominati di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

24.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di

avvocato e ai Le oppositori rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare la delega.

24.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

24.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

Articolo 25

Delibere del consiglio di amministrazione

25.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nelle sedi sociali o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche dall'amministratore o consigliere delegato, se nominato.

25.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

25.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

25.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intende costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

I consiglieri assenti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

25.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste in materia di assemblee.

25.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

25.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore già incarico per carica o, in subordine, per sé.

25.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di parità nelle votazioni sarà determinante il voto espresso in Presidente del C.d.A.

Articolo 26

Rappresentanza sociale

26.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

26.2 La rappresentanza nella società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

L'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In mancanza dei sindacati per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ristabilito.

28.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

28.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità previste in materia di assemblee.

28.7 Nei casi previsti come obbligatori dalla Legge, o qualora lo si ritenga opportuno, l'assemblea elegge il revisore contabile o la società di revisione e ne determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso.

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il ministero di giustizia.

28.8 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2469 quinquies c.c. In difetto essi sono inadeguati o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

28.9 I revisori cessano del proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Articolo 29

Bilancio e utili

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31/12 di ogni anno.

29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi utilizzare temporaneamente a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

30.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

30.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

Articolo 31

Clausola compromissoria

31.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad esclusione di quelle nelle quali

La legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere scelta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Latina. Gli arbitri così nominati designano il presidente del collegio arbitrale se non designano direttamente dal Presidente del Tribunale di Latina.

Il collegio arbitrale, deciderà in via rituale secondo diritto. Posto fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni o determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti".

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Nell'altro esemplare da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13,15.

SPESE: Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Richiesto lo notaio ho redatto il presente atto che ho letto al competente che, da me interpellato lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive in unico ed a margine del presente alle ore 13,15.

Scritto in parte a mano ed in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su trentuno fogliate di fogli sedici.

Fatto Fazio Massimo ROMBACCI

Umberto NASOBI notaio (stipulato).